

INDICAZIONI PER LA COMMISSIONE DI LAUREA

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI LAUREA

1. VECCHISSIMO ORDINAMENTO: quadriennale/quinquennale

Scienze agrarie, Scienze e tecnologie agrarie, Biotecnologie, Scienze forestali, Scienze forestali e ambientali

Valgono le seguenti norme estratte dal Regolamento per l'attribuzione del punteggio di laurea per le lauree del Vecchio Ordinamento quadriennali e quinquennali PRE-D.M. 509/99:

...(omissis)

8. Modalità di attribuzione del punteggio di laurea

L'espressione del voto di laurea è compito-dovere irrinunciabile dei membri della Commissione, ognuno dei quali, dopo aver valutato la preparazione complessiva del candidato attraverso tale esame finale, esprime il giudizio sulla stessa attribuendo un voto compreso tra zero e dieci punti. Tuttavia al fine di rendere tale giudizio il più omogeneo e costante possibile si raccomanda alla Commissione di computare il voto di laurea come somma dei seguenti punteggi parziali:

- a) media dei voti conseguiti nel curriculum studiorum, espressa in centodecimi;
- b) 0.5/110 per ogni lode;
- c) fino a un massimo di 11/110 per il valore della tesi;
- d) fino ad 1/110 per le capacità espositive del candidato o per altri suoi meriti.

9. Controrelatori

Il relatore della tesi, approvato l'elaborato, trasmette al Presidente del Consiglio di corso di laurea un giudizio scritto circa il valore della tesi e la relativa proposta di punteggio.

Nel caso che il punteggio richiesto superi il limite di 7/110, il relatore trasmetterà al Presidente tale giudizio e due copie della tesi, almeno 20 giorni prima della laurea.

Il Presidente sentita l'apposita commissione permanente, nominerà due controrelatori, di cui solo uno di materia affine, e ad essi trasmetterà copia della tesi.